



**UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA CALABRIA
SEDE DI COSENZA
AVVISO D'ASTA AD UNICO INCANTO**

per l'appalto della Rivendita di generi di Monopolio n. 4 e della Ricevitoria del Lotto n. CS2694/BA2698 nel Comune di ACQUAPPESA (CS), già ubicate in Via Cristoforo Colombo, 76

Il giorno 16 maggio 2016, alle ore 11:30, presso questo Ufficio sito in Via Montesanto, 116, davanti al Direttore o a persona da lui designata, si terrà la pubblica gara ai sensi degli artt. 25 della Legge 22.12.1957, n. 1293, 51 del Regolamento approvato con D.P.R. 14.10.1958, n. 1074, n. 1 lettera a) della Legge 23.7.1980, n. 384 e 6 della Legge 19.04.1990 n. 85 .

La zona nella quale devono essere ubicati i suddetti esercizi è così delimitata :

Comune di ACQUAPPESA

TUTTI I LOCALI COMMERCIALI IDONEI UBICATI SU

- Via Cristoforo Colombo ricompresi fra il numero pari 76 sino al n° pari 150;
- Via Cristoforo Colombo ricompresi fra il numero dispari 1 sino al n° dispari

131

Riattivazione rivendita n. 4 con annessa ricevitoria lotto n. CS2694/BA2698

I) Oggetto, durata e condizioni dell'appalto

L'aggiudicatario è autorizzato alla vendita al pubblico dei generi di monopolio ed alla raccolta delle giocate del lotto nel locale stabilito quale sede della rivendita.

L'appalto avrà la durata di anni nove, decorrenti dalla data di rilascio della gerenza provvisoria.

Gli obblighi ed i diritti dell'appaltatore sono contenuti nel Capitolato d'oneri e nel disciplinare annesso all'atto di concessione del lotto depositati, per cognizione degli interessati, presso il Deposito Fiscale Generi di Monopolio di Amantea (via Bologna, 8) e presso lo scrivente Ufficio appaltante.

La rivendita, nell'esercizio finanziario **2011** di pieno funzionamento, ha realizzato un aggio tabacchi di **€ 15.787,60**

La ricevitoria lotto, nell'esercizio finanziario **2011** di pieno funzionamento, ha realizzato un aggio lotto di **€ 3.455,48**

Complessivamente l'esercizio in questione ha realizzato un reddito di € **19.243,08.**

II) Aggiudicazione

L'aggiudicazione avrà luogo ad unico incanto a favore del privato che offra la somma di denaro più elevata, da corrispondersi in unica soluzione all'atto del conferimento, contenuta entro i limiti (minimo e massimo) fissati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mediante scheda segreta sigillata, da aprirsi al momento della gara, ai sensi dell'art. 75 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23.05.1924 n. 827 e successive modificazioni.

Le offerte superiori al massimo o inferiori al minimo contenuti nella scheda segreta non sono valide.

Ciascun concorrente non può presentare più di una offerta.

Ove la migliore offerta risulti presentata da due o più concorrenti, la scelta dell'aggiudicatario avrà luogo a termini dell'art. 77 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato.

L'aggiudicazione dell'appalto ha luogo ad unico incanto anche quando vi sia una sola offerta.

III) Norme per partecipare alla gara

Per partecipare alla gara ciascun concorrente deve, nel giorno e nell'ora suindicati, presentare in piego chiuso l'offerta redatta su carta da bollo, conformemente al modello riportato in calce al presente avviso, debitamente da lui sottoscritta, ed in piego separato la ricevuta del deposito provvisorio di € **962,00 (novecentosessantadue/00)** da eseguirsi in contanti **presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Catanzaro.**

L'offerta deve esprimere in cifre ed in lettere la somma che l'offerente si obbliga a corrispondere all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all'atto del conferimento. Tale somma dev'essere espressa in Euro.

L'offerta deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione del concorrente che, ove risulti aggiudicatario, egli potrà disporre del locale in cui intende far funzionare gli esercizi, precisandone l'ubicazione con la via ed il numero civico o, in mancanza di quest'ultimo, con altre indicazioni atte ad individuarlo esattamente senza possibilità di equivoci.

Si avverte a questo proposito che il locale deve trovarsi nella zona indicata nel presente avviso e deve presentare requisiti di ampiezza, diretta accessibilità alla pubblica via ed essere in possesso dell'idoneità urbanistico edilizia con destinazione d'uso commerciale categoria C1 e con condizioni igieniche tali da renderlo idoneo per l'impianto della rivendita e della ricevitoria. Ai sensi della circolare n. 04/61500 del 16 maggio 1996 e successive modificazioni, è concessa la facoltà di modificare l'indicazione del locale proposto, sempre nel limite della zona prescritta, nel termine di trenta giorni previsto dal bando per la dimostrazione della relativa disponibilità. Inoltre l'offerta deve contenere la dichiarazione che l'offerente non si trova in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della Legge 22.12.1957, n. 1293, o nella situazione di cui all'art. 5 della Legge 23.7.1980, n. 384, nonché di essere a conoscenza che a seguito dell'aggiudicazione della concessione, dovrà conseguire, entro i sei mesi successivi, il certificato di idoneità professionale di cui all'art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010, n. 78 a pena di decadenza dall'assegnazione e di impegnarsi, altresì, a far pervenire tempestivamente il suddetto certificato all'Ufficio in intestazione presso il quale è in corso di trattazione la relativa pratica, e che s'impegna a rimuovere, nel termine assegnato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ogni eventuale causa di incompatibilità prevista dagli artt. 7 e 18 della citata Legge 1293/1957.

Non saranno ammesse le offerte presentate da soggetti in qualità di socio o rappresentante legale di società, in quanto, ai sensi delle vigenti disposizioni, le rivendite ordinarie di generi di monopolio possono essere intestate solo a persone fisiche e non anche a società.

Non è valida l'offerta condizionata, nè quella riferentesi ad offerta di altri concorrenti.

L'offerta dev'essere presentata all'atto della gara personalmente dall'offerente o da persona munita di regolare ed autentico atto di procura speciale rilasciato dal mandante. Non è ammessa la presentazione dell'offerta all'atto della gara fatta da qualsiasi altra persona comunque incaricata dall'offerente. Ciascun procuratore può rappresentare solo un concorrente. Il procuratore di un concorrente non può intervenire alla gara anche come partecipante in nome proprio e viceversa. I concorrenti ed i procuratori devono presentarsi alla gara muniti di valido documento di riconoscimento.

L'offerta può anche essere inviata a questo Ufficio, a rischio del concorrente, per mezzo della posta o di terze persone, ma per essere valida deve pervenire

non più tardi delle ore 12:00 del giorno precedente a quello in cui si tiene l'asta. Non sono ammessi reclami per l'offerta non pervenuta o pervenuta in ritardo.

La busta contenente l'offerta, in tal caso, dev'essere sigillata a ceralacca e deve portare all'esterno in modo chiaro l'indicazione: **“Offerta per l'appalto della Rivendita n. 4 e della Ricevitoria del Lotto n. CS2694/BA2698 in ACQUAPPESA (CS)”**. Detta busta dev'essere racchiusa, assieme alla ricevuta di deposito, in altra busta da spedire al seguente indirizzo: "Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Calabria – Cosenza – Viale Montesanto n. 116 - 87100 COSENZA".

Non sono ammesse offerte per persone da nominare.

Ai partecipanti alla gara che non risultino aggiudicatari sarà svincolato il deposito provvisorio eseguito.

Il deposito provvisorio costituito dall'aggiudicatario sarà svincolato dopo la regolare esecuzione, nel termine stabilito, degli adempimenti di cui al paragrafo V del presente avviso.

IV) Esclusione dalla gara

Non può partecipare alla gara chi si trovi in uno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della Legge 1293/57 ovvero nella situazione contemplata dall'art. 5 della L 384/1980.

V) Adempimenti successivi all'aggiudicazione

L'aggiudicatario, entro 30 giorni dall'avvenuta aggiudicazione, dovrà esibire:

a) l'atto comprovante la piena disponibilità del locale offerto e propriamente:

- 1) se trattasi di locazione: contratto di locazione, debitamente registrato, del locale designato. Il contratto deve decorrere almeno dalla data di scadenza del termine sopraindicato;
- 2) se trattasi di sublocazione: contratto di sublocazione, debitamente registrato, unitamente al contratto di locazione originario con allegata planimetria che individui la porzione di locale data in sublocazione;
- 3) se trattasi di proprietà: il certificato catastale rilasciato dall'Amministrazione finanziaria ovvero copia autenticata dell'atto costitutivo del diritto di proprietà, nonché, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la piena disponibilità del locale designato;
- 4) se trattasi di comodato d'uso: atto debitamente registrato riportante la precisa indicazione della durata che comunque non può essere inferiore ad anni 1;
- 5) se trattasi di altro diritto reale (es. usufrutto): idoneo documento attestante l'esistenza del diritto reale che comunque non può essere inferiore ad anni 1

b) il documento comprovante l'effettuato deposito cauzionale a garanzia degli obblighi contrattuali derivanti dall'appalto in concessione della Rivendita e, per la ricevitoria del lotto, le polizze fideiussorie costituite a garanzia degli obblighi contrattuali e a copertura dei rischi derivanti da furti, incendi e rapine aventi ad oggetto gli incassi del gioco del lotto.

c) la ricevuta comprovante il versamento della somma offerta. Tale versamento dovrà essere effettuato a mezzo modello F24 Accise Sezione accise/monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione codice tributo "2848";

d) attestazione di pagamento di **€ 1.291,14**, quale contributo una tantum per l'attivazione di ogni terminale lotto installato così come previsto dall'art. 41 della legge n. 388 del 23.12.2000 (legge finanziaria). Tale versamento dovrà essere effettuato a mezzo modello F24 Accise/monopoli , codice tributo "5377";

Entro il termine assegnato da questo Ufficio l'aggiudicatario dovrà sottoscrivere apposito contratto per l'appalto della rivendita e per la concessione della ricevitoria del lotto, obbligandosi alla stretta osservanza delle norme contenute

nella legge 22.12.1957, n. 1293, nel Regolamento approvato con D.P.R. 14.10.1958, n. 1074, nella Legge 23.7.1980, n. 384, nonché nel Capitolato d'oneri per l'appalto delle rivendite e nel disciplinare annesso all'atto di concessione del lotto.

L'aggiudicatario dovrà acquisire nei sei mesi successivi all'assegnazione delle concessioni, il certificato di idoneità professionale di cui all'art.55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010, n. 78.

VI) Spese contrattuali

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese occorse per gli incanti e la definitiva aggiudicazione, nonché, quelle inerenti al contratto, compresa l'imposta di registro. Gli importi di tali spese debbono essere versati, dall'appaltatore, entro 5 giorni dalla data di stipulazione del contratto secondo le modalità che saranno di seguito comunicate.

VII) Decadenza

L'aggiudicatario decadrà dall'assegnazione della rivendita qualora:

- a) le dichiarazioni fatte nell'offerta risultino in tutto o in parte non vere, oppure egli non provveda agli adempimenti di cui al paragrafo V nel termine stabilito o rinunci all'aggiudicazione o comunque non ottemperi a tutti gli obblighi e condizioni stabiliti dall'Ufficio in intestazione ovvero, anche prima dell'approvazione del contratto o dell'immissione in servizio, venga a trovarsi in uno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della legge 22.12.1957, n. 1293. Nelle ipotesi sopra contemplate l'Ufficio provvederà all'incameramento dell'intero deposito cauzionale effettuato per la partecipazione alla gara o di quello costituito per il conferimento dell'appalto;
- b) il locale indicato nell'offerta non sia riconosciuto, a discrezionale giudizio di questo Ufficio, idoneo per lo svolgimento del servizio o non sia ubicato nella zona d'asta;
- c) trovandosi in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli artt. 7 e 18 della Legge 22.12.1957, n. 1293, egli non provveda a rimuovere tali incompatibilità nel termine assegnato da questo Ufficio. In tutti questi casi l'Ufficio ha sempre diritto di rivalersi delle spese sostenute con prelevamento sul deposito provvisorio eseguito, senza bisogno di costituzione in mora o di altra formalità, salvo l'esercizio, contro l'inadempiente, di quelle azioni che competano per legge ai fini del rimborso di quanto non sia dato di recuperare.
- d) nei sei mesi successivi all'assegnazione delle concessioni non depositi all'Ufficio competente il certificato di idoneità professionale conseguito ai sensi dell'art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010, n. 78.

Cosenza, lì 14/04/2016

IL DIRETTORE

Dr. Antonio GIULIANI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993

MODELLO DELL'OFFERTA (da riprodurre su carta bollata da Euro 16,00)

Io sottoscritto (cognome e nome, nato a, il, residente a, via, n, C.F.) mi impegno ad assumere in appalto, per nove anni, l'esercizio della **Rivendita di generi di monopolio n..... e della Ricevitoria del Lotto n. nel comune di**, sotto la stretta osservanza delle condizioni fissate dall'avviso d'asta, obbligandomi al pagamento in unica soluzione, all'atto del conferimento, della somma di €.....(€)

Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità:

- che in caso di aggiudicazione potrò disporre del locale sito in Via n. del Comune di ove intendo ubicare la rivendita suindicata
- di non trovarmi in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della Legge 22.12.1957, n. 1293 (1) o nella situazione di cui all'art. 5 della Legge 23.7.1980, n. 384 (2), obbligandomi a rimuovere, nel termine assegnato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ogni eventuale causa d'incompatibilità prevista dagli artt. 7 e 18 (3) della Legge 22.12.1957, n. 1293. Di essere a conoscenza che a seguito del conferimento della titolarità della concessione, dovrà conseguire, entro i sei mesi successivi, il certificato di idoneità professionale di cui all'art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010, n. 78 a pena di decadenza dall'assegnazione e di impegnarsi, altresì, a far pervenire tempestivamente il suddetto certificato all'Ufficio presso il quale è in corso di trattazione la relativa pratica.

FIRMA (cognome, nome,)

Informativa ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196.
I dati personali sopra riportati saranno trattati, anche con l'utilizzo di strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(cause di esclusione e incompatibilità)

(1) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 18 della Legge 22.12.1957, n. 1293, non può gestire una rivendita e una ricevitoria del lotto chi:

- 1) sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale;
- 2) non abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità Europea;
- 3) sia inabilitato o interdetto;
- 4) sia stato dichiarato fallito e non abbia conseguito la cancellazione dal registro dei falliti entro la data di scadenza del presente avviso;
- 5) non sia immune da malattie infettive o contagiose;
- 6) abbia riportato condanne:
 - a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative;
 - b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorché, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui

- sia stata irrogata una pena che comporti l'interdizione dai pubblici uffici;
- c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la Pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena;
 - d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta;
- 7) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di un magazzino;
 - 8) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. E' in facoltà dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato;
 - 9) sia stato rimosso dalla qualità di gestore o coadiutore di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione;
- (2) Ai sensi dell'art. 5 della Legge 23 luglio 1980, n. 384, non può ottenere il conferimento di una rivendita chi abbia rinunciato alla gestione di un analogo esercizio nei cinque anni precedenti;
- (3) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 18 della Legge 22 dicembre 1957, n. 1293, non può gestire una rivendita chi:
- a) presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui;
 - b) eserciti, a qualunque titolo, altro magazzino o rivendita, oppure conviva con persona esercente altro magazzino o comunque addetta ad ufficio o stabilimento dei Monopoli di Stato, ovvero appartenente al Corpo della Guardia di Finanza; L'incompatibilità cessa se, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, l'interessato ne abbia rimosso la causa.



UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA CALABRIA

DISCIPLINARE ANNESSO AD ATTO DI CONCESSIONE DI RICEVITORIA DEL LOTTO

Il concessionario s'impegna a gestire personalmente la ricevitoria nel locale di assegnazione, sotto la stretta osservanza delle seguenti disposizioni contenute nella legge 22.12.1957, n. 1293, sull'Ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nel relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 14.10.1958, n. 1074 nonché, nella legge n. 528 del 2.8.1982 così come modificata ed integrata dalla legge n. 85 del 19.04.1990, nel regolamento del gioco del lotto di cui al D.P.R. 7.8.1990, n. 303, nel D.P.R. 16.09.1996, n.560 in quanto applicabili, nonché, tutte le altre disposizioni emanate o che venissero in seguito emanate per la gestione automatizzata del gioco del lotto.

Art. 1

La concessione ha la durata stabilita nel contratto, salvo che non intervengano le cause di incompatibilità o di esclusione previste dagli artt. 6,7 e 18 della legge 22.12.1957, n. 1293.

In ogni caso la concessione termina di avere efficacia col cessare della licenza di esercizio della rivendita di generi di monopolio.

La concessione è revocata per gravi violazioni alla legge sul lotto e/o alla normativa fiscale, per gravi inosservanze delle modalità stabilite nel presente disciplinare, ivi compreso il mancato versamento del contributo di cui all'art. 16, nonché per la constatata manifesta incapacità del concessionario a gestire la ricevitoria .

La concessione è altresì revocata qualora, in due esercizi consecutivi, indipendentemente dalla decorrenza contrattuale e dalla titolarità della ricevitoria, sia effettuata una raccolta del gioco inferiore ai limiti stabiliti dall'art. 3 del Decreto Direttoriale AAMS del 16/05/2007. In tali casi non si procederà all'incameramento del deposito cauzionale. I limiti stabiliti dall'art. 3 del D.D. AAMS del 16/05/2007 sono i seguenti: per le ricevitorie del lotto poste a distanza superiore ai mille metri dalla congenere più vicina la raccolta minima annua è di euro 20.658,28, per le ricevitorie poste a distanza inferiore ai mille metri dalla congenere più vicina, la raccolta annua è determinata in: euro 20.658,28 per i comuni con una popolazione fino a 5 mila abitanti, euro

24.314,79 per i comuni con una popolazione da 5 mila a 30 mila abitanti, euro 25.530,53 per i comuni con una popolazione da 30 mila a 100 mila abitanti, euro 26.746,27 per i comuni con una popolazione superiore a 100 mila abitanti. In tali casi non si procederà all'incameramento del deposito cauzionale.

Art. 2

Il concessionario è patrimonialmente responsabile verso l'Erario per le somme riscosse ed è altresì responsabile verso il giocatore per qualsiasi comportamento illegittimo, suo e dei propri collaboratori, dal quale possa derivare pregiudizio economico al giocatore stesso.

Nel giorno di giovedì di ogni settimana, il concessionario è tenuto a versare i proventi del gioco della settimana precedente, dedotto sia l'importo delle vincite pagate sia l'aggio a lui spettante.

Tale versamento potrà essere effettuato tramite il servizio postale utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente intestato alla società concessionaria oppure tramite bonifico bancario con valuta fissa ovvero tramite R.I.D.(rimessa interbancaria diretta).

Al plico contabile settimanale, da trasmettere entro la giornata di venerdì, a mezzo assicurata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio dei Monopoli per la Calabria, dovranno essere allegati gli originali degli scontrini delle giocate vincenti ed annullate; la loro mancanza comporterà l'addebito del relativo importo.

Il raccoglitore del gioco del lotto che effettua il versamento dei proventi oltre il giorno del giovedì della settimana dell'invio dell'estratto conto sarà sottoposto alla sanzione amministrativa e al pagamento degli interessi nella misura e con le modalità previste dall'art. 33, comma 2, della legge n. 724 del 23.12.1994 e sue eventuali e successive modificazioni.

Il mancato versamento nel termine di giorni 5 dal ricevimento della lettera raccomandata A.R. con la quale viene intimato tale versamento, comporta la revoca della concessione.

La concessione è revocata altresì quando, fuori dalla precedente ipotesi, risulti, dall'esame dei rendiconti settimanali, che è stato ritardato il versamento per più di tre volte nel corso del biennio e che il quarto ritardo si sia verificato entro sei mesi da quello precedente.

La revoca comporterà l'incameramento della cauzione, salva ogni ulteriore azione nelle competenti sedi per l'integrale recupero di quanto dovuto per proventi, sanzioni amministrative, interessi e penali.

La concessione sarà, altresì, revocata qualora si accerti che il concessionario abbia distratto dolosamente in suo favore somme relative a vincite inesistenti o comunque non dovute.

Art. 3

Le controversie riguardanti il rifiuto del pagamento delle vincite sono decise dal Direttore dell' Ufficio dei Monopoli per la Calabria.

Qualora si accerti che il rifiuto del pagamento della vincita è imputabile a negligenza del concessionario, il medesimo è tenuto a corrispondere al giocatore il quintuplo della giocata.

Art. 4

Il concessionario ha diritto ad un compenso dell'8%, da calcolare sull'importo globale delle riscossioni, a copertura di ogni onere e spesa, ivi compresa la spesa relativa alla spedizione di plichi contenenti gli estratti conto settimanale ed ai versamenti dei proventi estrazionali.

Il concessionario liquida settimanalmente il compenso medesimo deducendolo dall'importo complessivo della riscossione, risultante dall'estratto conto settimanale.

Art. 5

Il punto di raccolta del gioco del lotto deve essere contrassegnato, anche all'esterno del locale, da un'insegna conforme a quelle già in uso presso le ricevitorie del lotto, ovvero secondo le disposizioni emanate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il concessionario è tenuto ad osservare l'orario di esercizio, non inferiore, comunque, a quello fissato dall' Ufficio dei Monopoli per la Calabria dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con proprio provvedimento e comunque i punti di raccolta del gioco devono restare aperti tutti i giorni, tranne quelli riconosciuti festivi agli effetti civili.

Salva l'applicabilità di altre sanzioni previste in materia, la sospensione non autorizzata delle attività di accettazione delle giocate del lotto, a qualsiasi titolo messa in atto dal concessionario, comporterà l'applicazione di una penale, per ogni giorno di sospensione, pari al doppio della riscossione media giornaliera calcolata sui dodici mesi precedenti, ovvero, se inferiore, sul periodo di attività di raccolta del gioco del lotto esercitata dal concessionario. Nel caso in cui detta sospensione perduri per più di tre giorni in un mese l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avrà la facoltà di revocare la concessione.

Art. 6

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto deve essere costituito idoneo deposito cauzionale pari all'ammontare medio delle riscossioni di due settimane, conseguiti dalla ricevitoria del lotto nell'anno precedente, arrotondato ai successivi euro 500,00, ed in ogni caso non inferiore ad euro 1000,00, ai sensi della Legge n.85/1990, così come rideterminato dall'art. 5 del D.D. del 3 agosto 2012.

Art. 7

Il concessionario è obbligato a mantenere adeguata scorta degli scontrini prestampati per la raccolta del gioco del lotto, che verranno forniti dalla Soc. LOTTOMATICA unitamente agli altri stampati e materiali prescritti.

Il Concessionario è altresì obbligato a custodire ed utilizzare con cura le apparecchiature automatizzate ricevute in dotazione.

Art. 8

Il concessionario elegge a tutti gli effetti il proprio domicilio nel Comune di Acquappesa presso la sede della Rivendita/Ricevitoria, mentre l'amministrazione elegge il proprio domicilio presso la sede dell'Ufficio dei Monopoli ubicato in Cosenza via Montesanto 116.

Art. 9

Per la copertura dei rischi derivati da furti, rapine ed incendio, che abbiano per oggetto gli incassi del gioco del lotto, il concessionario è tenuto a stipulare, anche in forma collettiva, apposita assicurazione che copra la metà dell'incasso medio settimanale.

Art. 10

E' fatto divieto al concessionario di svolgere a favore di terzi qualsiasi attività inerente al servizio del lotto che non sia prevista dalle Leggi e dalle disposizioni regolamentari in materia nonchè di svolgere nei locali della ricevitoria attività

incompatibili con la raccolta del gioco o comunque non autorizzate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Art. 11

L'inottemperanza alle decisioni adottate dal capo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di cui all'art. 3, nonché le violazioni alle prescrizioni dell'art. 10 costituiscono motivo di revoca della concessione qualora le cause della violazione non vengano rimosse entro il termine assegnato al concessionario dall'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente.

Art. 12

Il concessionario è obbligato all'osservanza delle disposizioni relative allo svolgimento del servizio, impartite dal competente Ufficio periferico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalla Direzione per i Giochi, nonché alla vendita dei biglietti delle lotterie nazionali.

Art. 13

Il concessionario è obbligato altresì a porre ogni cura nello svolgimento dell'attività di promozione e pubblicità di gioco del lotto, così come sarà indicato dalla società concessionaria sulla base delle campagne promozionali e pubblicitarie approvate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tenuto conto delle condizioni aziendali di ciascuna rivendita di generi di monopolio.

Art. 14

Tutte le spese relative al contratto per la gestione della ricevitoria del lotto, per imposta di bollo, e per diritti di scritturazione ed altro sono a carico del concessionario.

Art. 15

Il contratto per la gestione della ricevitoria del lotto obbliga immediatamente il concessionario, mentre sarà vincolante per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli soltanto una volta approvato nei modi di legge.

Art. 16

Per l'installazione di ciascun terminale per la raccolta del gioco del lotto automatizzato il ricevitore si impegna a versare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli un contributo una-tantum, stabilito in ragione di €uro milleduecentonovantuno/14 - **€1.291,14**, così come disposto dall'art.41, comma 2, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

APPALTO DELLE RIVENDITE DI GENERI DI MONOPOLIO
CAPITOLATO D'ONERI PER LA VENDITA DI GENERI DI MONOPOLIO

ARTICOLO 1

Norme che disciplinano l'appalto e definizioni

L'appalto delle rivendite di generi di monopolio per asta pubblica o trattativa privata o concorso è disciplinato dalle disposizioni contenute nella legge e nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato, dalla legge 22/12/1957, n. 1293 sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio e dal Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074 e successive modificazioni, dal D.I. 31.08.1993, n. 331, convertito dalla legge 29.10.1993, n. 427 e dal D.M. 22.12.1999 n. 67, dalle istruzioni dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sul servizio di vendita ed infine dalle disposizioni del presente capitolato d'onere e dalle clausole contrattuali.

Ai fini del presente capitolato si intende per:

- "Amministrazione": Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
- "Ufficio Regionale": Articolazione periferica dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
- "Appaltatore o Rivenditore": Titolare di Concessione di rivendita di generi di monopolio"
- "Tabaccheria": Rivendita di generi di monopolio.

ARTICOLO 2

Locale per la gestione

L'appaltatore che ha ottenuto il conferimento di una rivendita deve dimostrare di avere la piena disponibilità del locale destinato alla vendita dei generi di monopolio. Il locale deve essere riconosciuto idoneo al servizio a giudizio dell'Ufficio Regionale competente per territorio. In ogni caso il locale deve essere costituito da una struttura stabile. È consentito per le rivendite speciali ubicate in zone ove sia necessario, a causa delle particolari caratteristiche dei luoghi, utilizzare strutture temporanee o provvisorie.

L'appaltatore ha, inoltre, l'obbligo di provvedere, a proprie spese, al decoroso arredamento della rivendita in relazione alle esigenze del servizio ed all'importanza della zona nella quale l'esercizio è ubicato.

L'appaltatore che non provveda nel termine assegnatogli ad attivare la rivendita nel locale designato, e riconosciuto idoneo dall'Ufficio Regionale, decade dall'assegnazione. Nel corso della gestione il rivenditore non può cambiare la sede dell'esercizio senza l'autorizzazione dell'Ufficio Regionale.

L'Ufficio Regionale, su domanda del rivenditore, ha facoltà di consentire il trasferimento della rivendita in altro idoneo locale situato nell'ambito della zona stabilita all'atto della istituzione, oppure nelle immediate vicinanze, purché ritenuto dallo stesso Ufficio Regionale confacente al servizio pubblico che l'esercizio è destinato ad assolvere. Di regola è vietato il trasferimento della rivendita in zona diversa da quella di origine, salvo che ricorrano cause di forza maggiore oppure si determinino rilevanti modificazioni sull'assetto commerciale del territorio che possano pregiudicare il perseguimento dei fini pubblici, da valutarsi dall'Amministrazione.

ARTICOLO 3

Cauzione

La cauzione, prevista dall'articolo 32 della legge 22/12/1957, n. 1293, così sostituito dall'articolo 9 della legge 29/01/1986, n. 25 a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, deve essere prestata dall'appaltatore entro un mese dalla stipulazione. La cauzione deve essere costituita ai sensi dell'articolo 54 del R.D. 23/05/1924, n. 827, con il quale è stato approvato il Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

ARTICOLO 4

Agg'o di vendita - Reddito annuo

Al rivenditore è riconosciuto un aggio nella misura fissata dalle apposite norme in vigore. L'aggio si calcola sull'importo, al prezzo della tariffa di vendita al pubblico, dei generi prelevati. Il rivenditore trattiene l'ammontare dell'aggio all'atto in cui effettua il versamento dell'importo dei generi da prelevare.

Il reddito annuo della rivendita è costituito dall'importo complessivo dell'aggio sui tabacchi e sui prodotti derivati dal tabacco, percepito in un esercizio finanziario.

L'Amministrazione non garantisce, comunque, all'appaltatore il conseguimento di un reddito minimo annuo.

ARTICOLO 5

Obbligo di gestione personale della rivendita

Il rivenditore ha l'obbligo della conduzione personale della rivendita, secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 1293/1957. A tal fine deve curare la gestione finanziaria ed esercitare un diretto interessamento sul funzionamento della rivendita e detenere il possesso in proprio nome del locale o della porzione del locale occupato dall'esercizio. Sono dispensati da detto obbligo i grandi invalidi di guerra e i ciechi civili.

L'appaltatore può valersi, nella gestione della rivendita, di due coadiutori nella persona del coniuge, del figlio o altro parente entro il quarto grado o affine entro il terzo grado e, qualora il servizio lo richieda, di uno o più assistenti. I coadiutori e gli assistenti sono nominati, su richiesta del titolare, dall'Ufficio Regionale.

La nomina del coadiutore o dell'assistente non esonera l'appaltatore dall'obbligo della gestione personale.

L'appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione dell'operato del coadiutore e dell'assistente.

L'appaltatore può ottenere di farsi rappresentare temporaneamente nella gestione della rivendita nei casi ed entro il periodo massimo stabilito dall'articolo 70 del regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 14/10/1958 n. 1074, nonché in tutti i casi per i quali le norme di legge prevedano l'astensione obbligatoria dal lavoro.

Il rappresentante deve essere designato nella persona del coadiutore o di altro familiare e, ove ciò non sia possibile, per mancanza o indisponibilità degli stessi, può essere designato un estraneo.

Per la gestione delle rivendite speciali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074 e successive modificazioni. A tali rivendite è fatto divieto di esporre l'insegna all'esterno della struttura che ospita il locale in cui si esercita la vendita di tabacchi, fatte salve le tipologie di esercizio specificamente individuate dall'Amministrazione.

ARTICOLO 6

Divieto di cessione della rivendita

Ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 31 della legge 22/12/1957, n. 1293, così come modificato dall'articolo 8 della legge 29/01/1986, n. 25, è vietata qualsiasi convenzione tendente a costituire una società per la gestione della rivendita. È vietata, altresì, la cessione a titolo gratuito od oneroso della stessa, nonché la stipula di contratti di affitto di azienda che abbiano ad oggetto la tabaccheria.

ARTICOLO 7

Vendita prodotti

Il rivenditore deve porre in vendita i tabacchi ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita al pubblico senza alcuna variazione. Egli inoltre è tenuto a custodire e vendere i generi di monopolio esclusivamente nei locali e nei luoghi per i quali è stato autorizzato.

Ferma la propria autonomia di gestione, il rivenditore provvede a dotarsi di un assortimento di prodotti da commercializzare che sia adeguato alla domanda di tabacchi riferibile alla propria rivendita.

Deve altresì curare la buona conservazione dei generi stessi e non può effettuare la vendita in locale adibito a deposito

• vendita di altri prodotti che, a giudizio dell'Amministrazione, siano ritenuti nocivi alla buona conservazione dei generi stessi.

ARTICOLO 8

Prodotti resi

1 generi di monopolio detenuti dal rivenditore possono essere resi al deposito fiscale di aggregazione in tutti i casi individuati dall'Amministrazione e dalla stessa disciplinati con apposite disposizioni.

In particolare nei casi di seguito specificati:

- a) prodotti con difetti di condizionamento all'origine;
- b) prodotti radiati dalla tariffa di vendita al pubblico, a meno che nel provvedimento di radiazione non sia consentita la vendita al pubblico fino ad esaurimento scorte;
- c) prodotti avariati a causa di calamità naturali;
- d) inversione di prodotto;
- e) errore di digitazione dell'ordine;
- f) ritiro di prodotto da parte del produttore con eventuale sostituzione secondo le disposizioni vigenti;
- g) prodotti consegnati erroneamente;
- h) ogni altra fattispecie autorizzata dall'Amministrazione.

ARTICOLO 9

Insegna - Mostra dei prodotti

Fuori dal locale destinato a rivendita ed in posizione ben visibile al pubblico deve essere apposta una insegna recante lo stemma dello Stato e la dicitura prescritta dall'Amministrazione.

È fatto obbligo ai rivenditori di mantenere la mostra dei generi di monopolio all'interno della rivendita assicurando che la stessa sia realizzata in modo adeguato e con atteggiamento neutrale verso il pubblico.

Il rivenditore provvede all'esposizione dei prodotti unicamente nei condizionamenti presenti in commercio ed autorizzati dall'Amministrazione.

Il rivenditore provvede ad assicurare un assortimento dei prodotti secondo le proprie esigenze commerciali in funzione della richiesta del mercato di riferimento e li espone tenuto conto della medesima richiesta del mercato e degli spazi fisici a disposizione all'interno della rivendita, senza sovra-esporre uno o più prodotti rispetto agli altri.

Ferme restando le disposizioni di cui al precedente comma 4, il rivenditore può riservare spazi espositivi a prodotti con scarsa penetrazione o di nuova immissione nel mercato. In ogni caso resta tassativamente esclusa l'esposizione limitata ad un singolo marchio o produttore nonché l'apposizione di marchi, loghi e ogni riferimento agli stessi sulle scansie e sui contenitori da banco delle rivendite, ad esclusione dell'utilizzo dei prodotti in commercio.

Analoghe modalità espositive valgono anche per i distributori automatici.

In considerazione delle peculiari caratteristiche di condizionamento e di conservazione dei sigari e dei sigaretti è consentita l'esposizione degli stessi in appositi contenitori che potranno riportare dati ed elementi identificativi del prodotto.

All'interno della rivendita deve essere tenuta in vista la licenza di esercizio e deve essere assicurata al pubblico la conoscenza della tariffa di vendita dei generi di monopolio.

ARTICOLO 10

Prelevamento e trasporto dei generi di monopolio

Il prelevamento dei tabacchi deve effettuarsi esclusivamente presso i depositi fiscali autorizzati, ai sensi del D.M. 22 febbraio 1999, n. 67, ed indicati dall'Amministrazione in quantità sufficienti alle esigenze del mercato.

Le richieste per il prelievo dei generi di monopolio devono indicare il codice e la quantità del prodotto ordinato, il giorno della consegna concordato con il Depositario autorizzato, e devono essere firmate dal titolare o da chi, debitamente autorizzato, lo sostituisca ai sensi della norma in vigore.

È prevista la possibilità di inviare la richiesta dei tabacchi a mezzo fax e in via telematica, secondo i modelli autorizzati dall'Amministrazione.

In ogni caso, deve essere garantita la tracciabilità degli ordini e la loro imputabilità al rivenditore.

È fatto obbligo al rivenditore di conservare la documentazione, anche elettronica, per i controlli e le verifiche da parte delle Autorità competenti.

Il trasporto dei tabacchi dal deposito fiscale di aggregazione alla rivendita deve essere effettuato a responsabilità del rivenditore in modo da impedire ogni deterioramento.

La consegna deve essere effettuata entro 24h dalla data di emissione della fattura, garantendo l'integrità del prodotto.

ARTICOLO 11

Pagamento dei generi

I tabacchi devono essere pagati dal rivenditore all'atto dell'acquisto oppure nei termini stabiliti dalla norma in vigore qualora sia stato autorizzato il prelievo a fido. In quest'ultimo caso, qualora la rivendita sia di nuova attivazione, il primo prelievo a fido di avviamento alla vendita deve essere di un importo congruo a garantire l'assortimento dei prodotti richiesti dal mercato con un minimo di scorta.

Le modalità di pagamento dei generi di monopolio devono essere proposte dal Depositario autorizzato e specificamente approvate dall'Amministrazione.

ARTICOLO 12

Comportamento verso il pubblico

Nel servizio di vendita al pubblico, il rivenditore e le persone abilitate a coadiuvarlo e ad assisterlo devono provvedere alla corretta distribuzione dei generi di cui sono provvisti usando modi cortesi e senza opporre rifiuti ingiustificati. Non è consentito associare o condizionare la vendita dei tabacchi lavorati alla vendita o alla cessione gratuita di altri prodotti.

ARTICOLO 13

Orario di servizio

Il rivenditore è tenuto ad osservare rigorosamente l'orario giornaliero e i giorni di chiusura ed apertura espressamente disciplinati dall'Amministrazione.

ARTICOLO 14

Patentini

Il rivenditore ha l'obbligo di rifornire di tutti i tabacchi e nei quantitativi richiesti, i titolari di patentini aggregati dall'Ufficio Regionale al suo esercizio. In ogni caso deve essere garantita la tracciabilità degli ordini dei patentini, da effettuarsi tramite l'apposito modello autorizzato dall'Amministrazione, che deve essere conservato per eventuali controlli.

Il rivenditore è tenuto ad osservare le decisioni della Commissione prevista dall'articolo 54 del D.P.R. 14/10/1958 n. 1074, in caso di controversia sul regolamento dei suoi rapporti con il titolare del patentino.

ARTICOLO 15

Obblighi speciali del rivenditore

Il rivenditore ha l'obbligo di tenere costantemente rifornita la rivendita in quantità adeguata alle esigenze di consumo del proprio mercato di riferimento:

- a) dei tabacchi lavorati iscritti nella tariffa di vendita al pubblico;
- b) dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione differita fino ad un massimo di due lotterie per ciascun anno;
- c) dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea qualora abbia stipulato con un concessionario apposito contratto per l'esercizio della vendita di tali tagliandi;
- d) dei prodotti derivati del tabacco;
- e) dei fiammiferi;
- f) dei valori postali.

L'obbligo di cui al punto b) non si applica alle rivendite generi di monopolio di seconda categoria prive della concessione per la raccolta del gioco del lotto.

Il limite di cui al punto b) di due lotterie per ciascun anno non si applica laddove risulti possibile la resa dei biglietti inventuti.

È preciso dovere del rivenditore mantenere un atteggiamento neutrale nei confronti della vendita dei tabacchi secondo le disposizioni recate dall'articolo 9.

Nei limiti di quanto stabilito dagli accordi di categoria stipulati con l'Amministrazione finanziaria, il rivenditore avrà cura

di assicurare la fornitura di valori bollati in misura conforme alle necessità della propria utenza.

La vendita dei tabacchi lavorati deve effettuarsi nei condizionamenti autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

ARTICOLO 16

Divieti speciali

È fatto divieto al rivenditore:

- a) di custodire i generi in scansie o scaffali in cui sono riposti prodotti che possano influire sulla buona conservazione dei generi di monopolio quali, ad esempio, commestibili, oli, vernici, articoli di drogheria, di profumeria;
- b) di vendere prodotti o sostanze atte a surrogare i tabacchi;
- c) di sottrarre i tabacchi lavorati alle verifiche previste dall'articolo 79 del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 14/10/1958 n. 1074;
- d) di acquisire, detenere o vendere tabacchi lavorati non pervenuti direttamente, con regolare bolletta, dal deposito fiscale di aggregazione;
- e) di cedere ad altri rivenditori i tabacchi stessi acquistati per proprio conto od acquistarli a nome di altri rivenditori;
- f) è fatto assoluto divieto di vendita dei tabacchi ai minori, ai sensi della normativa vigente.
- g) di commercializzare tagliandi di concorso a premio dichiarati cessati con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed inseriti nell'apposito elenco consultabile sul sito istituzionale dell'Agenzia;
- h) di porre in essere, anche all'esterno dei locali della rivendita, attività illecite in materia di giochi tali da integrare ipotesi di reato o illecito amministrativo.

In tutti i casi di violazione di uno dei divieti di cui al presente articolo, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli potrà comminare le sanzioni di cui alla Legge n. 1293 del 1957, previa eventuale sospensione della concessione.

E' possibile in ogni caso procedere alla revoca anche per la prima violazione qualora riguardi una legge che comporti una sanzione penale o amministrativa in materia di giochi pubblici. La revoca immediata è comunque disposta nei casi di rinvio a giudizio per i reati di esercizio abusivo di gioco riservato allo Stato, esercizio di gioco d'azzardo, esercizio abusivo di gioco non d'azzardo e comunque attività che comportino l'utilizzo di apparecchi o congegni non conformi alla vigente normativa.

ARTICOLO 17

Obbligo di neutralità e divieto di pubblicità

Il rivenditore, in qualità di titolare della concessione amministrativa che lo abilita alla vendita dei generi di monopolio e fatta salva la propria autonomia commerciale, è tenuto ad assumere e mantenere costantemente, per tutta la durata della concessione, un atteggiamento neutrale nell'esercizio della propria attività, sia all'atto del proprio approvvigionamento di tabacchi lavorati che nella vendita dei medesimi prodotti.

Al rivenditore è espressamente vietato:

- a) accettare incentivi, premi, servizi supplementari, di qualunque natura e genere e da qualsivoglia soggetto, anche attraverso l'adesione a concorsi a premio ovvero raccolta punti, direttamente legati al raggiungimento di quote di mercato o di obiettivi di volume. Si precisa che tale divieto non include le attività volte all'ottimizzazione del livello del servizio offerto ai consumatori, in termini di maggiore assortimento e disponibilità dei prodotti, al fine di evitare le rotture di stock nonché all'adeguata visibilità dei prodotti stessi nelle apposite scaffalature. L'accettazione da parte del rivenditore di incentivi, premi, servizi supplementari, di qualunque natura e genere e da qualsivoglia

soggetto a fronte della riduzione o dell'eliminazione dell'approvvigionamento di uno o più prodotti, costituisce grave illecito disciplinare.

- b) associare o condizionare la vendita dei tabacchi alla consegna all'acquirente di gadget e omaggi;
- c) consentire che all'interno della rivendita siano svolte, o personalmente o da parte di soggetti terzi, attività promozionali, fatte salve le attività informative previste dal successivo articolo 18;
- d) esporre oggetti e materiali di qualsiasi genere che, anche in modo indiretto, costituiscano richiamo a qualsiasi marchio di prodotto da fumo.

Le prescrizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo si applicano anche alla vendita di tabacchi effettuata tramite distributore automatico.

ARTICOLO 18

Attività informative all'interno della rivendita

Fermo restando il divieto di svolgere attività promozionali e pubblicitarie è consentito che, esclusivamente all'interno della rivendita, siano realizzate attività informative rivolte al pubblico. Le suddette attività informative potranno essere effettuate a condizione che:

- a) siano dirette soltanto a fornire informazioni specifiche sulle caratteristiche dei prodotti da fumo;
- b) siano dirette unicamente a fumatori adulti, e comunque di età non inferiore a quella prescritta dalle disposizioni in materia di divieto di vendita dei tabacchi ai minori;
- c) siano utilizzati, solo ed esclusivamente materiali informativi sul prodotto, consultabili all'interno della rivendita. I suddetti materiali informativi, che non possono essere ceduti al pubblico, né portati all'esterno del locale, dovranno avere una dimensione massima di formato A4 (larghezza mm. 210 altezza mm. 297) ed essere contenuti in un numero limitato di pagine. Ciascuna pagina dovrà riportare su almeno il 10% della superficie, con carattere grassetto nero su sfondo bianco, l'avvertenza sanitaria "il fumo nuoce gravemente alla salute";
- d) siano effettuate, su espressa autorizzazione del rivenditore, esclusivamente da personale di fiducia, incaricato formalmente dal produttore, per il tempo strettamente necessario e comunque per non più di trenta giorni, evitando di intralciare il regolare svolgimento dell'attività di vendita all'interno della tabaccheria;
- e) siano preventivamente comunicate dal singolo produttore all'Amministrazione indicando il materiale informativo che intende utilizzare nel corso della attività informativa.

Nei limiti di cui alle lettere b) d) ed e) del presente articolo sono consentite ricerche di mercato relative ai prodotti del tabacco rivolte ai consumatori adulti.

Non sono consentiti accordi di esclusiva fra produttori e rivenditori.

Nell'ambito dell'attività informativa e di ricerca di mercato di cui al presente articolo è assolutamente vietata qualsiasi offerta di prodotti del tabacco, come pure la consegna di omaggi, anche di modico valore al pubblico.

Il rivenditore non può assolutamente accettare corrispettivi in denaro per l'attività informativa di cui sopra, ma può ricevere omaggi di modico valore (nell'importo massimo determinato ai sensi del secondo comma dell'art. 108 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e successive modificazioni) diretti a ricompensarlo per lo spazio riservato all'interno della tabaccheria nonché per il tempo speso e l'attenzione prestata durante le visite degli incaricati dei produttori.

ARTICOLO 19

Sospensione dal servizio

Il rivenditore denunciato per uno dei reati previsti dall'articolo 6, n. 6, lettere a), b), c) e d) della legge 22/12/1957, n. 1293, può essere sospeso dalla gestione.

La sospensione è obbligatoria per il rivenditore:

- dichiarato fallito e fino alla chiusura della procedura fallimentare;
- condannato con sentenza che comporti interdizione temporanea dai pubblici uffici.

ARTICOLO 20

Decadenza

L'appaltatore decade dall'ottenuta aggiudicazione e dal conferimento della rivendita, con incameramento, a favore dell'Amministrazione, del deposito cauzionale provvisorio prestato in occasione dell'asta o di quello costituito per il conferimento dell'appalto, quando, anche prima dell'approvazione del contratto o dell'immissione in servizio, venga a trovarsi in uno dei casi di esclusione previsti dall'articolo 6, della citata legge 22/12/1957, n. 1293, oppure non presti nel prescritto termine di un mese il deposito cauzionale di cui all'articolo 3 del presente capitolato, o rinunci all'aggiudicazione, o comunque non ottemperi a tutti gli obblighi e condizioni stabiliti dall'Amministrazione.

Parimenti decade dall'ottenuta aggiudicazione o dal conferimento l'appaltatore che, trovandosi in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 7 della citata legge 22/12/1957, n. 1293, non provveda a rimuovere tale incompatibilità entro il termine assegnatogli dall'Ufficio Regionale. In tutti questi casi l'Amministrazione ha sempre diritto di rivalersi dalle spese sostenute con prelevamento sul deposito provvisorio, senza bisogno di costituzione in mora o di altra formalità, salvo l'esercizio, contro l'inadempiente, di quelle azioni che potranno per legge competere agli effetti del rimborso di quanto non fosse dato recuperare.

ARTICOLO 21

Sanzioni

Le infrazioni al presente capitolato d'onori ed alle norme di cui alla Legge 22/12/1957, n. 1293, e al Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 14/10/1958, n. 1074, nonché alle norme che regolano il settore dei giochi pubblici, sono punite con le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.

ARTICOLO 22

Spese contrattuali

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese per l'esperimento degli incanti e per la definitiva aggiudicazione, nonché quelle inerenti alla stipula del contratto.

Direzione Generale
Ufficio concessioni di rivendita di generi di monopolio F.to dott.
Allegritti